

## TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice, a scioglimento della riserva ed in via del tutto preliminare, rilevato che si ravvisa necessità di integrazione del contraddittorio atteso che il ricorrente non si limita a chiedere il risarcimento del danno conseguente alla mancata attribuzione dell'incarico di supplenza ma altresì l'assegnazione di detto incarico o l'inefficacia della graduatoria attributiva dello stesso;

considerato, infatti, che il Falco chiede: previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ordinando all'Amministrazione previa disapplicazione del decreto del 27.09.2022, unitamente al bollettino di nomina di pari data e del decreto del 27.11.2022, unitamente al bollettino di nomina di pari data, e tutti gli atti presupposti e conseguenti di conferimento di incarichi per la classe di concorso A066 per l'anno scolastico 2022/2023 relativo alle nomine di incarichi di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche su classe di concorso A066 Trattamento testi, dati ed applicazioni-Informatica presso un'istituzione scolastica di secondo grado ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il turni di nomina del 27.09.2022 e/o del 07.11.2022, dichiarando il ricorrente, Prof. Raffaele Falco ad essere preferito ai docenti nominati con punteggio inferiore ai 135,5 punti; 2) ordinare al MIUR la rettifica delle graduatorie di cui ai bollettini 27.09.2022 e del 07.11.2022 e per l'effetto attribuire alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche su classe di concorso A066 presso un'istituzione scolastica di secondo grado ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il turno di nomina del 27.09.2022 e del 07.11.2022;

considerato, dunque, che il ricorrente formula una domanda chiedendo una pronunzia atta ad incidere direttamente nella sfera giuridica dei soggetti dai quali si duole di essere stato illegittimamente scavalcato, facendo pertanto valere pretese incompatibili con i risultati della selezione;

letto l'art.151 cpc;

p.q.m.

autorizza la notifica per pubblici proclami da effettuarsi nelle modalità stabilite dall'art.150 c.p.c. entro il 24.2.2023.

Fissa quale nuova udienza di discussione il 30.3.2023;

letto l'art. 127 ter c.p.c., (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), in base al quale *"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice...Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note"*;

DISPONE

che l'udienza sia sostituita dallo scambio e dal deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;



ASSEGNA

alle parti termine perentorio sino al 30.3.2023 per il deposito telematico delle note di trattazione scritta.

Il Giudice

